



L'imposizione differenziata dei dividendi ricevuti dalle società controllanti di un gruppo fiscale integrato in funzione della sede delle controllate è contraria al diritto dell'Unione

Tale differenza di trattamento lede ingiustificatamente la libertà di stabilimento

Secondo il diritto francese, i dividendi percepiti da una società controllante sulle partecipazioni che essa detiene in altre società possono essere detratti dal suo utile netto totale e sono quindi esenti dall'imposta, ad eccezione di una quota del 5% corrispondente a spese e oneri relativi alle partecipazioni medesime. Tuttavia, qualora i dividendi provengano da società appartenenti a un gruppo fiscale integrato, la quota per spese e oneri può essere dedotta dall'utile, cosicché in definitiva i dividendi non sono soggetti ad alcuna imposta. Poiché soltanto le società stabilite in Francia possono appartenere ad un tale gruppo fiscale, la normativa francese esclude le società controllanti che detengono controllate in altri Stati membri dal vantaggio dell'esenzione fiscale totale dei dividendi ricevuti. Infatti, quando i dividendi provengono da controllate con sede in altri Stati membri, la possibilità di deduzione della quota non è prevista, sicché i dividendi restano soggetti ad imposta nella misura del 5%.

La società Steria, membro del Groupe Steria, detiene partecipazioni in controllate con sede tanto in Francia quanto in altri Stati membri. Essa ritiene che la normativa francese violi la libertà di stabilimento sancita dal diritto dell'Unione, in quanto la deduzione della quota le è negata per i dividendi distribuiti dalle sue controllate con sede in altri Stati membri, mentre essa vi avrebbe avuto diritto se tali controllate avessero avuto sede in Francia. Tale questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia dalla cour administrative d'appel de Versailles (Corte amministrativa d'appello di Versailles).

Con l'odierna sentenza, la Corte rileva che **la normativa francese determina uno svantaggio per le società controllanti che detengono controllate aventi sede in altri Stati membri**, circostanza, questa, tale da scoraggiare l'esercizio, da parte di tali società, della loro libertà di stabilimento, dissuadendole dal creare controllate in altri Stati membri.

La Corte rammenta inoltre che, affinché tale differenza di trattamento sia compatibile con la libertà di stabilimento, occorre che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da una ragione imperativa d'interesse generale. La Corte ritiene che la situazione delle società appartenenti ad un gruppo fiscale integrato sia comparabile a quella delle società non appartenenti ad un tale gruppo, in quanto, in entrambi i casi, la società controllante sopporta spese e oneri connessi alla sua partecipazione nella controllata.

Infine, la Corte ritiene che tale differenza di trattamento non sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale, quale la necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, tale differenza di trattamento riguarda solo i dividendi in entrata, ricevuti da società controllanti residenti, di modo che viene in rilievo la sovranità fiscale di un unico Stato membro. Analogamente, la necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale non può essere fatta valere quale ragione imperativa d'interesse generale, dal momento che la normativa francese non procura alcuno svantaggio fiscale alla società controllante del gruppo fiscale integrato che compensi il vantaggio fiscale concesso (esenzione totale dall'imposta sui dividendi).

La Corte conclude che **la differenza di trattamento introdotta dalla normativa francese non è compatibile con la libertà di stabilimento.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582